

PNRR | Audizione Confindustria DL PNRR

scritto da Annamaria Laurenzano | Marzo 19, 2024

Lo scorso 12 marzo, Confindustria è stata audita dalla Commissione Bilancio e Tesoro della Camera dei Deputati nell'ambito dell'*iter* di conversione in legge del DL n.19/2024, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (cosiddetto "DL PNRR"), che reca anche le attese misure del c.d. Piano 5.0.

La posizione di Confindustria è stata illustrata dal Vice Presidente per le Filiere e le Medie Imprese, Maurizio Marchesini che ha espresso, in linea generale, una valutazione positiva sul contenuto del decreto-legge, **evidenziando, tuttavia, la necessità di affrontare con urgenza la fase attuativa degli interventi previsti.** Con riferimento alle modifiche alla cornice finanziaria, Confindustria auspica che siano effettivamente in grado di assicurare l'attuazione delle misure del PNRR e il rifinanziamento dei progetti che ne sono usciti. Ritenute positive anche le modifiche alla *governance* del Piano, nella misura in cui ne accelerano l'attuazione.

In particolare, durante l'audizione, il VP Marchesini si è soffermato su quattro direttrici:

1. Il rilancio degli investimenti privati per la twin transition con la leva del Piano transizione 5.0

Il Piano 5.0 risulta ben strutturato e coerente con le interlocuzioni avute con il MIMIT, vale a dire: definire un quadro certo per l'accesso all'agevolazione; rafforzare il nesso tra digitalizzazione e sostenibilità; supportare l'adeguamento delle competenze.

Al contempo, occorre **affrontare con urgenza la fase attuativa,**

focalizzando alcuni temi prioritari: i ristretti tempi di implementazione; le limitazioni per alcune categorie di imprese, che svolgono attività considerate in contrasto con il principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH); il divieto di cumulo con le agevolazioni previste nella cd. ZES Unica.

In questo senso, l'audizione è stata l'occasione per ribadire la più ampia disponibilità di Confindustria al confronto, per favorire una rapida definizione dei contenuti del decreto attuativo, auspicando che venga istituita una cabina di regia con le imprese e che venga attivato un coordinamento tra i diversi attori istituzionali coinvolti, cioè MIMIT, Agenzia delle Entrate e GSE.

1. La revisione della cornice finanziaria per l'attuazione del PNRR rimodulato e il rifinanziamento degli investimenti esclusi

Il Decreto delinea una complessa riarticolazione delle risorse necessarie a realizzare sia gli interventi del PNRR rimodulato, sia quelli non più finanziati dallo stesso. Confindustria auspica che le modifiche alla cornice finanziaria siano effettivamente in grado di assicurare l'attuazione delle misure del PNRR e il rifinanziamento dei progetti che ne sono usciti.

1. L'efficientamento della governance del PNRR, con l'obiettivo di accelerare e rendere più trasparente l'attuazione del PNRR

In linea con quanto sostenuto un anno fa con riferimento al precedente DL PNRR, Confindustria ha ribadito la propria posizione favorevole al ridisegno della *governance* realizzata dal Governo e nel cui solco si inseriscono le nuove misure, che esprimono l'intenzione di accelerare l'attuazione del Piano e rafforzare la fase di verifica e monitoraggio sugli obiettivi.

1. *Il contrasto al lavoro irregolare*

Per Confindustria, la sicurezza rappresenta un valore, poiché è una condizione cruciale per assicurare dignità al lavoro. Il rispetto delle regole in questo campo è anche un fattore di competitività e incide sulla leale concorrenza. Alla luce di queste premesse, alcune scelte compiute dal Decreto, come il meccanismo della cd. patente a punti nei cantieri, nonché l'istituzione della "Lista di conformità INL" e l'inasprimento del sistema sanzionatorio sul lavoro sommerso, non sembrano segnare una svolta verso un approccio innovativo e di responsabilizzazione di tutti gli attori della sicurezza.

In tema di affidamenti pubblici e privati, se da un lato è condivisibile l'obiettivo di contrastare il fenomeno degli appalti non genuini e la cd. contrattazione pirata, dall'altro non lo è la scelta di prescindere dal requisito della rappresentatività nell'individuare il contratto collettivo applicabile negli appalti.

Pubblichiamo il testo dell'audizione.

[Audizione+Confindustria+DL+PNRR-12marzo24](#)

LAVORO | Decreto Legge 2 marzo 2024, n. 19 – nota Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 521/2024

scritto da Giuseppe Baselice | Marzo 19, 2024

Come noto, lo scorso 2 marzo è stato pubblicato in G.U. il

[D.L. n.19/2024](#) (c.d. decreto PNRR-bis) che ha introdotto importanti novità in materia giuslavoristica.

In particolare, il provvedimento prevede tra l'altro nuove disposizioni in materia di DURC, un generale inasprimento delle sanzioni per le esternalizzazioni di manodopera, di quelle relative a omissioni e evasioni contributive, sino alla maxi- sanzione per il lavoro nero e di quella relativa alle attività stagionali.

Vengono inoltre previste: l'introduzione di una lista di conformità per le imprese in regola con gli adempimenti in materia di lavoro e legislazione sociale, un sistema di qualificazione delle aziende e dei lavoratori autonomi tramite crediti (cd. Patente a punti) al fine di implementare l'attività di prevenzione nei cantieri e l'implementazione dell'organico ispettivo.

In attesa della conversione in legge del provvedimento, l'INL con la nota n.521/2024 – allegata – segnala le citate novità.

DURC e regolarità contributiva (art. 29, comma 1)

L'art. 29, comma 1, de D.L. n. 19/2024 è intervenuto a modificare l'art. 1, comma 1175, della L. n. 296/2006 subordinando il riconoscimento di benefici normativi e contributivi all'assenza di violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale *"comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali (...)"*

Si introduce poi un comma 1175-bis, prevedendo che resti fermo il diritto ai benefici *"in caso di successiva regolarizzazione degli obblighi contributivi ed assicurativi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, nonché delle violazioni accertate di cui al medesimo comma 1175, entro i termini*

indicati dagli organi di vigilanza sulla base delle specifiche disposizioni di legge. In relazione alle violazioni amministrative che non possono essere oggetto di regolarizzazione, il recupero dei benefici erogati non può essere superiore al doppio dell'importo sanzionatorio oggetto di verbalizzazione".

Appalto e distacco (art. 29, comma 2)

Nell'ambito della disciplina in materia di appalto il legislatore introduce due importanti novità.

Anzitutto si introduce un nuovo comma 1-bis all'art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003 che riconosce al personale impiegato nell'appalto di opere o servizi e nell'eventuale subappalto *"un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale maggiormente applicato nel settore e per la zona il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto"*.

In secondo luogo, si provvede ad integrare il comma 2 dello stesso art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003 stabilendo che l'istituto della responsabilità solidale retributiva e contributiva trova applicazione anche nelle ipotesi di illiceità della somministrazione, dell'appalto e del distacco di cui all'art. 18, commi 2 e 5-bis, dello stesso D.Lgs. n. 276/2003.

Aumento dell'importo maxisanzione per lavoro "nero" (art. 29, comma 3)

L'art. 29, comma 3, è intervenuto a modificare l'art. 1, comma 445, della L. n. 145/2018 lett. d), elevando dal 20% al 30% l'aumento già previsto degli importi sanzionatori indicati dall'art. 3 del D.L. n. 12/2002 (conv. da L.73/2002) in caso di impiego di lavoratori "in nero".

Sanzioni appalto e somministrazione illecita (art. 29, commi 4

e 5)

L'art. 29, commi 4 e 5, intervengono a modificare la disciplina sanzionatoria in materia di appalti e somministrazioni illecite e fraudolente. L'intervento prevede sostanzialmente che le fattispecie previste dall'art. 18 del D.Lgs. n. 276/2003, già depenalizzate ad opera del D.Lgs. n. 8/2016, tornino ad avere rilevanza penale. In tal caso le sanzioni prevedono la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda con l'ipotesi di aggravante – già prevista dall'art. 38-bis del D.Lgs. n. 81/2015 ora abrogato – nelle ipotesi in cui *“la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore”*.

Imprese agricole e attività stagionali (art. 29, comma 6)

L'art. 29, comma 6, è intervenuto a modificare l'art. 1, comma 354, della L. n. 197/2022 apportando dei correttivi alla disciplina sanzionatoria in materia di impiego di lavoratori stagionali. In particolare, si prevede ora che in caso di superamento del limite di 45 giornate annue delle *“prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato”* i rapporti di lavoro si trasformano a tempo indeterminato. Inoltre, si prevede che, in caso di utilizzo di soggetti diversi da quelli di cui al comma 344 della L. n. 197/2022 (disoccupati, percettori di NASpI, pensionati, giovani, detenuti ecc.), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 2.500 euro per ciascun lavoratore al quale si riferisce la violazione, salvo che la violazione non derivi dalle informazioni incomplete o non veritiere contenute nell'autocertificazione resa dal lavoratore. Si conferma inoltre la non applicazione della diffida di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004.

Lista di conformità (art. 29, commi 7-9)

I commi da 7 a 9 dell'art. 29 prevedono che, laddove all'esito di accertamenti ispettivi in materia di lavoro e di legislazione sociale, ivi compresa la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, non emergano violazioni o irregolarità, l'INL rilasci un attestato e iscriva l'impresa, previo assenso, in un elenco informatico, consultabile pubblicamente, denominato "lista di conformità INL".

I datori di lavoro per un periodo di dodici mesi dalla data di iscrizione non saranno sottoposti ad ulteriori verifiche nelle materie oggetto degli accertamenti, fatte salve le verifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le eventuali richieste di intervento, nonché le attività di indagine disposte dalla Procura della Repubblica.

In caso di violazioni o irregolarità accertate attraverso elementi di prova successivamente acquistati dagli organi di vigilanza, l'Ispettorato nazionale del lavoro provvede alla cancellazione del datore di lavoro dalla lista.

Verifica della congruità (art. 29, commi 10-13)

I commi da 10 a 13 dell'art. 29 prevedono, in materia di appalti pubblici e privati in edilizia, che il responsabile del progetto, negli appalti pubblici e il committente, negli appalti privati, verifichino la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva.

Qualora tale verifica non sia effettuata – in ambito pubblico, per gli appalti di valore pari o superiore a 150.000 euro, in ambito nel privato, per gli appalti di valore pari o superiore a 500.000 euro – scattano delle conseguenze sanzionatorie.

L'accertamento delle violazioni è rimesso agli organi di vigilanza in materia di lavoro e di legislazione sociale.

Incentivi lavoro domestico (art. 29, commi 15-18)

L'art. 29, ai commi 15-18, introduce un incentivo *"in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico con mansioni di assistente a soggetti anziani, con una età anagrafica di almeno ottanta anni, già titolari dell'indennità di accompagnamento"*.

Trattasi di un esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali ed assicurativi a carico del datore di lavoro domestico, per un periodo massimo di 24 mesi e nel limite massimo di 3.000 euro su base annua.

Al fine di poter godere dell'esonero il datore di lavoro destinatario della prestazione deve possedere un valore dell'ISEE per le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria non superiore a 6.000 euro.

Il beneficio non spetta nel caso in cui tra il medesimo lavoratore e il medesimo datore di lavoro o persona del suo nucleo familiare sia cessato un rapporto di lavoro domestico con mansioni di assistente a soggetti anziani da meno di sei mesi, nonché in caso di assunzione di parenti o affini, salvo che il rapporto abbia ad oggetto lo svolgimento delle mansioni di cui all'art. 1, comma 3 nn. 1-5, del D.P.R. n. 1403/1971 (assistenza degli invalidi, mutilati, ciechi, ecc.).

Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti (art. 29, comma 19)

L'art. 29, comma 19, sostituisce l'art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008 che reca la disciplina del *"Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti"*.

La disposizione introduce la c.d. "patente" a crediti per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'art. 89, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008.

Il sistema della patente rappresenta un meccanismo di qualificazione e selezione delle imprese che operano nei cantieri già al momento del suo rilascio, subordinato al possesso di determinati requisiti.

La patente è rilasciata con un punteggio iniziale di 30 crediti e subisce delle decurtazioni variabili a seconda della gravità della violazione commesse. Per lavorare nei cantieri sarà necessario che sulla patente a punti siano presenti almeno 15 crediti residui, pena il pagamento di sanzioni amministrative.

Il sistema della patente sarà comunque operativo dal 1° ottobre p.v. e all'esito della integrazione del portale nazionale del sommerso in cui troverà posto una apposita sezione per la gestione informatizzata del documento.

Sanzioni civili per omissione/evasione contributiva (art. 30)

L'art. 30 del D.L. n. 19/2024 introduce, a far data dal 1° settembre 2024, importanti modifiche all'art. 116, comma 8, della L. n. 388/2000 recante la disciplina sanzionatoria per omissione/evasione contributiva.

Inoltre, la disposizione, sempre a decorrere dal 1° settembre 2024, introduce nuovi obblighi a carico dell'INPS *“al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), anche in termini preventivi rispetto alle scadenze contributive, finalizzate a semplificare gli adempimenti, stimolare l'assolvimento degli obblighi contributivi e favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili”*. In particolare, si chiede all'Istituto di mettere a disposizione del contribuente, ovvero del suo intermediario, gli elementi e le informazioni in suo possesso riferibili allo stesso contribuente relativi ai rapporti di lavoro, agli imponibili e agli elementi rilevanti ai fini della determinazione degli obblighi contributivi; al contribuente è invece rimessa la

facoltà di segnalare all'INPS *“eventuali fatti, elementi e circostanze da quest'ultimo non conosciuti”*. Sulla base di tale interlocuzione possono emergere inadempimenti contributivi rispetto ai quali si prevedono specifiche sanzioni e percorsi di regolarizzazione.

Implementazione degli organici ispettivi (art. 31, commi 1-9)

L'art. 31, ai commi 1-9, prevede una implementazione degli organici dell'Ispettorato nazionale del lavoro attraverso la proroga delle autorizzazioni ad assumere non ancora utilizzate, l'assunzione di n. 250 nuove unità di personale ispettivo tecnico, un aumento del contingente di personale dell'Arma di 50 unità.

Efficientamento dell'Ispettorato nazionale del lavoro (art. 31, comma 10)

L'art. 31, comma 10, stabilisce che, al fine di garantire un adeguato presidio del territorio attraverso il potenziamento del coordinamento e dello svolgimento su tutto il territorio nazionale dell'attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di contrasto al lavoro sommerso e irregolare, determinate somme che già sono destinate al bilancio dell'Ispettorato in forza di disposizioni vigenti *“possono essere altresì utilizzate per finanziare, nel limite di 20 milioni di euro, l'efficientamento dell'Ispettorato nazionale del lavoro, attraverso misure da individuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del direttore dell'Ispettorato”*.

Incentivazione del personale ispettivo (art. 31, comma 11)

L'art. 31, comma 11, apporta alcune modifiche al sistema di incentivazione del personale ispettivo (c.d. fondo “Poletti”) eliminando il precedente limite complessivo di 13 milioni di euro da destinare alle misure incentivanti ed introducendo un limite individuale *“del 15 per cento del trattamento economico*

individuale complessivo lordo annuo".

Rispristino ruoli ispettivi INPS e INAIL (art. 31, comma 12)

L'art. 31, comma 12, abrogando alcune disposizioni del D.Lgs. n. 149/2015, ripristina i ruoli ispettivi di INPS e INAIL e consente agli Istituti di poter assumere nuovo personale da adibire alla attività di vigilanza, lasciando tuttavia inalterati ruolo e competenze dell'Ispettorato nazionale del lavoro ai fini della programmazione e coordinamento di tutta l'attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale.

All.to [INL-nota-13-marzo-2024-novita-decreto-19-2024 \(2\)](#)

RELAZIONI INDUSTRIALI:

Giuseppe Baselice 089200829 g.baselice@confindustria.sa.it

Francesco Cotini 089200815 f.cotini@confindustria.sa.it

LAVORO | Progetto OMNIA IS – Domanda di CIGO: messaggio Inps Hermes n. 1109 del 14/03/2024 – Video pillola informativa

scritto da Giuseppe Baselice | Marzo 19, 2024

Facciamo seguito alla nostra informativa del 4 marzo scorso per segnalare il messaggio Inps Hermes n. 1109 del 14.03.2024.

Nell'ambito dei progetti per l'attuazione dei programmi del PNRR affidati all'Inps, è stata realizzata "OMNIA IS" una Piattaforma Unica delle Integrazioni Salariali, *hub* operativo e informativo a supporto dei datori di lavoro, dei loro intermediari e degli operatori dell'Istituto.

Attraverso la piattaforma "OMNIA IS", in particolare, i datori di lavoro e gli intermediari possono fruire, all'interno di un unico ambiente, di numerose nuove funzionalità.

Tra queste, è presente il nuovo servizio di presentazione della domanda di CIGO, improntato alla semplificazione delle modalità di compilazione e alla proattività, attraverso l'introduzione di controlli e *alert* che restituiscono una serie di informazioni che guidano l'utente alla corretta redazione dell'istanza.

Il rilascio del servizio (comunicato con il messaggio Inps n. 2372 del 26/06/23) prevedeva che, per consentire un graduale apprendimento delle modalità d'uso del nuovo modello, i datori di lavoro e i loro intermediari potessero inoltrare la domanda avvalendosi sia del nuovo servizio sia utilizzando gli attuali applicativi.

Come già comunicato, a partire dal 2 maggio 2024, gli attuali applicativi verranno dismessi e la domanda di CIGO dovrà essere presentata esclusivamente tramite la piattaforma "OMNIA IS".

Con il [messaggio 14 marzo 2024, n. 1109](#) l'INPS comunica che è stata realizzata una [video pillola informativa](#) che illustra nel dettaglio tutti i passaggi della nuova procedura di compilazione e invio della domanda di CIGO, per agevolare l'utilizzo del **nuovo servizio** da parte dei datori di lavoro e dei loro intermediari.

Il video pillola è disponibile anche sul sito internet www.inps.it al seguente percorso: "Home page" > "Imprese e Liberi Professionisti" > "Cassa Integrazione e

riqualificazione del personale" > "Accesso ai servizi per aziende e consulenti".

Si accede alla nuova procedura di invio della domanda di CIGO sulla piattaforma "OMNIA IS" dal sito istituzionale www.inps.it, attraverso il servizio "Accesso ai servizi per aziende e consulenti", come sopra indicato.

Dopo avere effettuato l'autenticazione tramite la propria identità digitale – SPID almeno di livello 2, CNS o CIE 3.0 – viene proposto un menu di applicazioni nel quale deve essere scelta la voce "CIG e Fondi di solidarietà".

Dal sottomenu occorre, infine, scegliere la voce "OMNIA Integrazioni Salariali".

Il manuale utente in formato pdf può essere consultato nella *home page* della procedura, alla voce "Documenti".

RELAZIONI INDUSTRIALI:

Giuseppe Baselice 089200829 g.baselice@confindustria.sa.it

Francesco Cotini 089200815 f.cotini@confindustria.sa.it

SCARICA LA SELEZIONE DEGLI ARTICOLI

scritto da Fabiana Capasso | Marzo 19, 2024



<https://www.confindustria.sa.it/wp-content/uploads/2024/03/selezione-articoli-19-mar-2024.pdf>

Rete fognaria al palo

scritto da Fabiana Capasso | Marzo 19, 2024

[selezione articoli 19 mar 2024 1](#)

Fondazione Bellisario, la Salzano referente

scritto da Fabiana Capasso | Marzo 19, 2024

[selezione articoli 19 mar 2024 7](#)

Le liste d'attesa infinite

scritto da Fabiana Capasso | Marzo 19, 2024

[selezione articoli 19 mar 2024 8](#)

Fondi, la mossa di Fitto

scritto da Fabiana Capasso | Marzo 19, 2024

[selezione articoli 19 mar 2024 11](#)

Confindustria, gara a due

scritto da Fabiana Capasso | Marzo 19, 2024

[selezione articoli 19 mar 2024 17](#)

Oltre 447mila assunzioni programmate a marzo

scritto da Fabiana Capasso | Marzo 19, 2024

[selezione articoli 19 mar 2024 18](#)